



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Formare Informando"

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi "O. Baroncelli"

N° 38/2015

Napoli 19 Ottobre 2015 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI SETTEMBRE 2015

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Settembre 2015. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Settembre 2015 è pari a **1,125000** e l'indice Istat è **107,00**.

LEGITTIMO IL PATTO DI DEMANSIONAMENTO, ESPRESSAMENTE ACCETTATO DAL LAVORATORE, SE LO STESSO E' FINALIZZATO AD EVITARE IL LICENZIAMENTO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 19930 DEL 6 OTTOBRE 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 19930 del 6 ottobre 2015**, ha (ri)statuito che **il patto di demansionamento, espressamente accettato dal prestatore, è da ritenersi legittimo se finalizzato ad evitare il licenziamento.**

Nel caso in disamina, un dipendente di Telecom Spa, **a seguito della soppressione del proprio posto di lavoro, ed al suo conseguente rifiuto**

di trasferirsi ad altra unità produttiva, ubicata ad oltre 150 Km dalla precedente, accettava il demansionamento.

Lo stesso lavoratore, però, successivamente, adiva la Magistratura al fine di vedere acclarata l'illegittimità del proprio demansionamento per violazione dell'art. 2103 c.c..

Orbene gli Ermellini, aditi in ultima battuta dal subordinato, già soccombente in entrambi i gradi di merito, nel confermare integralmente il deliberato di prime cure, hanno evidenziato che **il demansionamento è da ritenersi legittimo laddove vi sia l'accettazione del dipendente e, contestualmente, rappresenti l'unica soluzione per evitare il licenziamento.**

Pertanto, atteso che nel caso *de quo* il lavoratore, **a seguito della soppressione della propria posizione lavorativa, aveva rifiutato il trasferimento**, i Giudici dell'Organo di nomofilachia hanno confermato la legittimità del demansionamento in quanto lo stesso rappresentava l'**unica soluzione per evitare il licenziamento** ed era stato **esplicitamente accettato** dal prestatore.

IL DATORE DI LAVORO CHE OMETTA DI VERSARE LE RITENUTE PREVIDENZIALI TRATTENUTE AL LAVORATORE ARRECA UN DANNO ALLA POSIZIONE PREVIDENZIALE NON QUALIFICABILE COME PARTICOLARMENTE TENUE.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 40350 DELL' 8 OTTOBRE 2015

La Corte di Cassazione - IV Sezione Penale - **sentenza n° 40350 dell'8 ottobre 2015**, ha statuito che **la "distrazione"** da parte del datore di lavoro delle **ritenute previdenziali** operate sulle retribuzioni dei dipendenti **rappresenta un danno non** qualificabile come **particolarmente tenue**.

Nella vicenda in esame, la Corte d'Appello di Milano aveva confermato la condanna a mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa nei confronti di un datore di lavoro per il **reato di omesso versamento all'INPS delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni** dei lavoratori dipendenti dal mese di Settembre 2007 al mese di Gennaio 2008.

L'imputato ha proposto **ricorso per cassazione** invocando, tra l'altro, l'applicazione della disposizione di cui all'**art. 131 bis c.p.**, per sostenere

l'irrilevanza penale del fatto, essendo stato arrecato un **danno di particolare tenuità**.

Orbene, **la Suprema Corte ha rigettato il ricorso** ed ha ribadito che il **mancato adempimento dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali** determina un rischio di **pregiudizio del lavoro e dei lavoratori**, la cui tutela è assicurata da un complesso di **disposizioni costituzionali** contenuti nei **principi fondamentali della Costituzione** e che, la **mancata previsione della soglia di non punibilità** della disciplina dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali **non è irragionevole e neppure arbitraria**.

Nel caso di specie, hanno concluso gli Ermellini, va rilevato altresì, che **la "distrazione" delle somme** destinate alle posizioni previdenziali dei lavoratori, pari a **cinque mesi di contribuzione, non risultavano** quantitativamente così esigue e tali da cagionare un **danno di particolare tenuità**.

DEDUCIBILE LA RETRIBUZIONE EROGATA ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO CHE SIA ANCHE DIPENDENTE DELLA SOCIETA'.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 19050 DEL 25 SETTEMBRE 2015

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 19050 del 25 settembre 2015**, ha statuito che ***risulta deducibile il costo sostenuto dall'impresa a fronte della retribuzione da lavoro dipendente svolto dall'amministratore delegato che percepisce anche il compenso in qualità di manager.***

IL FATTO

A carico di una società veniva emesso avviso d'accertamento ***per recupero costi non deducibili riguardanti le retribuzioni corrisposte a favore di un amministratore delegato inquadrato quale lavoratore dipendente*** della stessa.

Sia in primo grado che in secondo, la società vedeva accolta la propria tesi difensiva, in particolare la C.T.R. rigettando l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate sosteneva ***la piena deducibilità del costo per la retribuzione del lavoro dipendente prestato dall'amministratore*** in aggiunta al

compenso a lui erogato quale componente del Consiglio di amministrazione della società, **escludendo così violazione del principio di inerenza**, contestata alla società contribuente dall'ufficio finanziario.

L'Agenzia delle Entrate, alla luce di quanto sopra, ha adito la Corte di Cassazione.

Orbene, i Giudici del Palazzaccio, con la sentenza *de qua*, **hanno negato l'incompatibilità tra l'attività svolta come componente del Consiglio di amministrazione di una società di capitali e l'attività svolta in veste di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, quando sia accertata l'attribuzione di mansioni diverse dalle funzioni proprie della carica sociale rivestita** (cfr. Cass. n. 329/2002), rilevando che vi sia **incompatibilità solo nel caso di amministratore unico della società, non potendo ricorrere l'effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare esercitato da altri, requisito tipico della subordinazione** (cfr. Cass. n. 13009/2003).

Gli Ermellini, hanno infine ricordato come, "in tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, l'art. 62 del D.p.r. 917/86 (articolo largamente trasfuso nel "nuovo" art. 95 del Tuir), escluda l'ammissibilità di deduzioni a titolo di compenso per il lavoro prestato o l'opera svolta dall'imprenditore, limitando la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e per compensi spettanti agli amministratori di società di persone".

Per le motivazioni suddette il ricorso è stato rigettato con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

PRESCRIZIONE BREVE ANCHE PER EQUITALIA SE MANCA IL TITOLO CHE RENDE LA RICHIESTA ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 20213 DELL'8 OTTOBRE 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 20213 dell'8 ottobre 2015**, ha statuito che **l'applicabilità del termine di prescrizione ordinaria in dieci anni è riferibile esclusivamente a titoli di accertamento-condanna, amministrativi o giudiziari, divenuti definitivi, non già, invece, a cartelle esattoriali di pagamento adottate in virtù di procedure che**

consentono di prescindere dal previo accertamento dell'esistenza del titolo, che non possono per questo considerarsi rette dall'irretrattabilità e definitività del titolo di accertamento.

Nel caso di specie, i Giudici del Palazzaccio, confermando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, hanno accolto *in toto* le doglianze di un contribuente avverso gli avvisi di mora notificatigli per omesso pagamento di cartelle relative a Tarsu/Tia, dichiarando l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. del potere esattivo dell'imposta, alla luce del fatto che i ruoli apparivano tardivamente consegnati all'esattore, per quanto fossero poi state effettivamente notificate le cartelle di pagamento.

La Commissione Tributaria, nello specifico, aveva evidenziato come al caso in esame fosse applicabile la norma di cui all'art. 2948 C.C. e non quella di cui all'art. 2946 del medesimo codice.

La Cartelle di Pagamento notificate dall'esattore, pertanto, ripetono la loro legittimità, sotto il profilo della tempestività della procedura di notifica al contribuente destinatario, dalla legge che le regola. **Da ciò deriva che, per poter stabilire l'applicabilità al caso *de quo* del termine di prescrizione decennale, l'agente riscossore è tenuto ad indicare l'esistenza di un titolo definitivo a pretendere, antecedente all'emissione delle cartelle.**

Diversamente, deve ritenersi intervenuta la prescrizione relativa alla tipologia di imposta oggetto della cartella.

Con la sentenza *de qua*, viene smantellata una consolidata tesi di Equitalia secondo cui, i termini prescrizionali della cartella esattoriale sarebbero comunque decennali. *Ex adverso*, per gli Ermellini, la prescrizione della cartella di pagamento dipende invece dal tipo tributo di cui si chiede il pagamento e, quindi, varia a seconda del caso concreto.

Pertanto, in dettaglio,

→ tutte le volte in cui oggetto della pretesa esattoriale è un'imposta locale come la tassa sui rifiuti TARI, l'IMU, l'ICI, la TOSAP, un credito per contributi previdenziali dovuti all'Inps ovvero una sanzione per violazione del codice della strada, la prescrizione è sempre quinquennale;

→ nel caso in cui oggetto della cartella esattoriale sia il mancato pagamento del bollo automobilistico (*ergo*: tassa di possesso), la cartella perde efficacia dopo tre anni;

→ quando, invece, la cartella ha per oggetto imposte sui redditi come l'Irpef, l'Ires, l'Irap e l'IVA, ovvero quando l'esattore vanta un credito non in forza di una cartella esattoriale, la prescrizione è quella ordinaria decennale.

I TERMINI PER L'IMPUGNATIVA GIUDIZIARIA DEL LICENZIAMENTO DECORRONO DALLA DATA DI SPEDIZIONE DELL'IMPUGNATIVA STRAGIUDIZIARIA.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 20068 DEL 7 OTTOBRE 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 20068 del 7 ottobre 2015**, si è espressa sui termini di impugnazione giudiziaria del licenziamento fissati - dalla legge 183/2010, così come novellati dalla legge 92/2012 - in 180 giorni dalla comunicazione stragiudiziale di impugnazione.

Nel caso in commento, i Giudici distrettuali avevano ritenuto che il lavoratore fosse decaduto dal diritto di agire, con conseguente conferma del licenziamento ed ordine di restituzione delle somme già pagate per effetto della sentenza di primo grado.

Nel caso *de quo*, **gli Ermellini**, confermando l'orientamento della Corte territoriale, hanno chiarito che **il termine per l'impugnativa extragiudiziale**, da comunicare entro 60 giorni dalla comunicazione di licenziamento, e **propedeutica all'avvio della causa in Tribunale entro i successivi 180 giorni, è da intendersi come fattispecie a formazione progressiva a prescindere dal momento di ricezione degli atti da parte del destinatario.**

In conclusione, **il termine dei 180 giorni decorre dalla data di spedizione della comunicazione dell'impugnazione del licenziamento e non dalla data di ricevimento da parte del datore di lavoro**; infatti, il lavoratore non subisce alcuna limitazione del proprio diritto di difesa, conoscendo quest'ultimo la data di invio della prima impugnazione e, conseguentemente, il termine di scadenza per il deposito del ricorso.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

*Ha redatto questo numero **la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.**
Ha collaborato alla redazione il **Collega Francesco Pierro***